

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Testi comparati per la valutazione delle proposte di modifica

|  |  |
| --- | --- |
| Testo adottato dall’Assemblea dei Soci della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta nella riunione del 20 novembre 2012 | Proposte di modifica suggerite da Roma con modifiche introdotte in Comitato Direttivo della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta |
| **ART. 1**- La Sezione Piemonte e R.A. Valle d’Aosta è l’organo regionale che ha il compito dicontribuire, in sede locale, alle attività sociali ed al raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, ed in particolare:   1. promuove lo sviluppo dell’Associazione nelle Regioni Piemonte e R.A. Valle d’Aosta; 2. tiene regolarmente informata la Segreteria Nazionale sulla situazione delle Dimore Storiche Piemontesi e sulle normative regionali e locali in ordine ai fini perseguiti dall’Associazione; 3. intrattiene rapporti con le autorità regionali nonché con gli organi periferici del Ministero per i Beni Culturali; 4. fornisce assistenza ai Soci ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto, nei modi stabiliti dal ConsiglioDirettivo. | **Art. 1 – Finalità**  La Sezione regionale è l’organo che ha il compito di contribuire, in sede locale, alle attività sociali ed al raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, ed in particolare:   1. promuove lo sviluppo dell’Associazione nelle Regioni Piemonte e R.A. Valle d’Aosta; 2. tiene regolarmente informata la Segreteria Nazionale sulla situazione delle dimore storiche della regione e sulle normative regionali e locali in ordine ai fini perseguiti dall’Associazione; 3. intrattiene rapporti con le autorità regionali, con gli organi periferici del Ministero per i Beni Culturali, con gli enti locali e con associazioni le cui finalità siano coincidenti o complementari a quelle di A.D.S.I.. 4. fornisce assistenza ai soci ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto, nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.   La sede della sezione può essere fissata presso il domicilio del Presidente di Sezione. |
| **ART. 2-** Sono organi della Sezione:   1. l’Assemblea 2. Il Comitato Direttivo 3. Il Presidente | **Art. 2 – Organi**  Sono Organi della Sezione:   1. l’Assemblea 2. Il Comitato Direttivo 3. Il Presidente |
| **ART. 3-Assemblea:** è costituita dai Soci Ordinari della Sezione in regola con il pagamento delle quote; i Soci Benemeriti, Onorari, Aderenti, possono assistervi ma non hanno diritto al voto, salvo che non abbiano la qualifica di Soci Ordinari.  Si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l’anno per approvare il programma operativo della sezione, per eleggere od integrare, quando occorra, il Comitato Direttivo.  Si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Comitato Direttivo ne ravvisi l’opportunità oppure ne venga fatta richiesta da un numero di Soci ordinari pari almeno a un quinto del numero complessivo dei Soci stessi.  In prima convocazione, questa è valida se sono presenti almeno la metà dei Soci più uno; in seconda convocazione, che deve essere almeno 24 ore dopo la prima, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.  La convocazione è fatta dal Presidente, mediante messaggio di posta elettronica ovvero lettera a chi non possiede indirizzo di posta elettronica da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata per l’Assemblea.  Sono ammesse deleghe in numero non superiore a 5, ad un Socio Ordinario o al coniuge o ad un parente o affine, entro il 3° grado. | **Art. 3 - Assemblea**  L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci della Sezione in regola con il pagamento della quota.  L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una   volta all’anno per deliberare in merito al programma operativo della Sezione, alle cariche sociali, alle eventuali modifiche al Regolamento di sezione; per eleggere o integrare quando occorra il Comitato Direttivo; per prendere decisioni in merito all’eventuale fusione con altra Sezione regionale di A.D.S.I..  Si riunisce in sessione straordinaria ogni qual volta il Comitato Direttivo ne ravvisi l’opportunità, oppure quando ne venga fatta richiesta da un numero di Soci pari almeno a un quinto del numero complessivo dei Soci della Sezione.  L’Assemblea ordinaria, così come l’Assemblea straordinaria, regolarmente convocate sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci della Sezione, e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti.  L’Assemblea è convocata dal Presidente. L’Assemblea è convocata mediante la pubblicazione della convocazione sulla pagina regionale del sito A.D.S.I. (www.associazionedimorestoricheitaliane.it) e/o lettera o comunicazione telematica, da inviarsi almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l’Assemblea.  L’avviso di convocazione deve specificare il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno con l’indicazione degli argomenti da trattare. Fra la prima e la seconda convocazione deve essere previsto un intervallo di almeno un’ora.  Nel caso in cui non venga convocata nei termini l’Assemblea Annuale di Sezione, la Sede Nazionale provvederà automaticamente a sollecitarla, decorsi 20 (venti) giorni interverrà direttamente il Consiglio Direttivo A.D.S.I. – o un suo delegato- sostituendosi al Comitato Direttivo di Sezione che decadrà automaticamente; pertanto nel corso dell’assemblea così convocata si procederà al rinnovo del Comitato Direttivo della Sezione.  L’Assemblea è presieduta dal Presidente di Sezione o, in caso di suo impedimento, da un VicePresidente da lui designato. Essendo assenti l’uno e l’altro, assumerà la presidenza dell’Assemblea il membro del Comitato Direttivo più votato nel corso dell’ultima assemblea. In assenza dell’intero Comitato Direttivo, assumerà la presidenza il Socio presente con maggiore anzianità di appartenenza all’Associazione.  I Soci possono farsi rappresentare per delega in Assemblea da altro Socio o dal coniuge o da un parente o affine, entro il 3° grado. Uno stesso Socio non può rappresentare in Assemblea più di tre Soci. Nel caso in cui l’assemblea preveda il rinnovo delle cariche sociali la delega dovrà essere comunicata alla Sezione regionale almeno 5 (cinque ) gg. prima della data dell’Assemblea in prima convocazione per consentire le opportune verifiche e accelerare le operazioni di voto.  Il Comitato Direttivo potrà deliberare che l’Assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione digitali. Il voto su uno o più argomenti all’ordine del giorno può essere espresso in via elettronica o per corrispondenza garantendo l’identificazione dei partecipanti e la legittimità all’esercizio di voto.  Della riunione dell’Assemblea verrà redatto un verbale del quale una copia sarà inviata alla Sede Nazionale entro 30 (trenta) giorni. |
| **ART. 5-** Qualsiasi Socio Ordinario può essere candidato ed eletto nel Comitato Direttivo mediante votazione dell’Assemblea nell’ambito dei candidati presentati ed inseriti nelle schede di voto.  La candidatura va presentata alla Segreteria della Sezione, controfirmata da un minimo di 3 Soci Ordinari e dovrà pervenire almeno venti giorni prima della data prevista per l’assemblea in prima convocazione.  Tutti i candidati, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea, dovranno presentare un breve curriculum vitae su format predisposto dalla Segreteria della Sezione.  La lista dei candidati ed i loro curricula saranno inviati a tutti i Soci con opportuni strumenti informatici o, laddove ciò non sia possibile, con gli ordinari mezzi cartacei.  Ciascun Socio può votare un massimo di 15 candidati. Le schede che contengano un numero di voti superiore saranno annullate.  Il Consigliere dimesso, deceduto, o comunque decaduto, è automaticamente sostituito dal primo dei candidati non eletti. | **Art. 4 – Elezioni del Comitato Direttivo**  Qualsiasi Socio Ordinario può essere candidato ed eletto nel Comitato Direttivo mediante votazione dell’Assemblea nell’ambito dei candidati presentati ed inseriti nelle schede di voto.  Almeno 20 giorni prima della data prevista per l’Assemblea elettiva – anche contestualmente alla convocazione ufficiale – il presidente invierà a tutti i soci la richiesta per la presentazione delle candidature quale componente del Comitato Direttivo della Sezione.  La candidatura va presentata controfirmata da un minimo di 3 Soci e potrà pervenire fino a 10 (dieci) gg. prima della data prevista per la prima convocazione, corredata da un breve curriculum del candidato.  Il candidato dovrà essere in regola con il pagamento della quota sociale.  L’elenco dei candidati verrà inviato e/o pubblicato, con le stesse modalità di convocazione, almeno cinque (5) giorni prima della data prevista per l’Assemblea in prima convocazione.  Ciascun Socio potrà votare un massimo di candidati coincidente col numero di Consiglieri che entreranno a far parte del Comitato Direttivo; le schede con un numero di voti superiore saranno annullate. |
| **ART. 4-Comitato Direttivo:** è composto da 15 Soci Ordinari eletti dall’Assemblea.  I Soci eletti restano in carica tre anni e possono essere rieletti.  I componenti del Comitato Direttivo decadono dalla carica dopo tre assenze ingiustificate consecutive.  Il Comitato Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente per attuare le deliberazioni dell’Assemblea e per svolgere quanto occorra al conseguimento degli scopi sociali.  Per la validità delle sedute devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti.  Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto; in caso di parità, prevale la proposta sostenuta dal Presidente.  La Sezione è amministrata dal Comitato Direttivo.  Il Comitato Direttivo cura e promuove l’adesione di nuovi Soci, esprime il proprio parere sulla loro ammissibilità e ratifica le ammissioni accettate dal Presidente; propone al Consiglio Direttivo la nomina di eventuali Soci Benemeriti, Onorari; nonché esprime il proprio parere sulle analoghe proposte provenienti da Consiglio Nazionale. Predispone il rendiconto economico consuntivo da inviare al Consiglio Direttivo dell’Associazione ed il programma operativo da sottoporre all’Assemblea di Sezione. Delibera sulle questioni ed iniziative di carattere generale e di particolare importanza della sezione. | **Art. 5 – Comitato Direttivo**  Il Comitato Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 Consiglieri, eletti all'Assemblea. Il numero dei Consglieri da eleggere in Assemblea è determinato di volta in volta dal Comitato Direttivo uscente.  Il Presidente uscente della Sezione può fare parte del Comitato Direttivo per un triennio, in aggiunta ai Consiglieri eletti.  I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.  I Consiglieri decadono dalla carica dopo tre assenze ingiustificate consecutive nelle riunioni convocate del Comitato Direttivo.  In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un Consigliere, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione anche per cooptazione di un Socio, dandone comunicazione ai Soci. Qualora decadano, si dimettano o decedano la metà più uno dei Consiglieri, si procederà all’elezione di un nuovo Comitato Direttivo.  Il Comitato Direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno dietro convocazione del Presidente per attuare le deliberazioni dell’Assemblea e per svolgere quanto occorra al conseguimento degli scopi sociali.  Il Comitato Direttivo è convocato mediante lettera o comunicazione telematica o telefonica con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.  La riunione del Comitato Direttivo è valida se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Sono valide anche le riunioni non convocate formalmente qualora siano presenti tutti i suoi componenti.  Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità prevale la proposta sostenuta dal Presidente.  Il Comitato Direttivo sovrintende a tutte le attività della Sezione ed è competente su ogni materia attribuitagli dallo Statuto dell’Associazione e dall’Assemblea di Sezione.  Il Comitato Direttivo:   * cura e promuove l’adesione di nuovi Soci e Amici delle Dimore Storiche; * esprime il proprio parere sulla loro ammissibilità; * propone la nomina di Sostenitori o di Membri Onorari; * esprime il proprio parere sulle analoghe proposte provenienti dal Consiglio Direttivo Nazionale; * amministra la Sezione regionale; * predispone il rendiconto economico consuntivo da inviare al Consiglio Direttivo dell’Associazione e il programma operativo da sottoporre all’Assemblea di Sezione; * delibera sulle questioni ed iniziative di carattere generale e di particolare importanza della sezione; * individua, ove lo ritenga opportuno, i due Soci da indicare quali candidati alle elezioni dei Consiglieri Nazionali.   Delle riunioni del Comitato Direttivo viene redatto verbale da inviare entro 30 (trenta) gg. alla Sede Nazionale.  Nel caso in cui non sia possibile individuare un sufficiente numero di candidati alla carica di Consigliere del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo, di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale, prenderà le decisioni necessarie da adottare, anche eventualmente in merito allo scioglimento della Sezione e al suo eventuale accorpamento con una Sezione limitrofa. |
| **ART. 6-Presidente:** è eletto dal Comitato Direttivo nel suo seno. Rappresenta la Sezione nel Consiglio Direttivo dell’Associazione e di fronte aterzi nei limiti della sua autonomia. In particolare la rappresenta a manifestazioni, convegni e nei rapporti con le Soprintendenze, salvo delega ad altro membro del Comitato Direttivo e sovrintende all’esecuzione delle loro decisioni, dirige l’attività della Sezione, cura i contatti tra la Sezione e la Sede Centrale, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne riferisce al Comitato Direttivo della Sezione, dura in carica 3 anni e può essere rieletto per non più di 2 ulteriori mandati consecutivi.  Può essere coadiuvato da uno o più VicePresidenti e da un Tesoriere, eletti dal Comitato Direttivo nel suo seno. Cura la trasmissione al Consiglio Direttivo delle candidature dei nuovi Soci e le presenta al Comitato.  In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza della Sezione spetta al VicePresidente più anziano di nomina, o di età nei casi di pari nomina. | **Art. 6 – Presidente**  Il Presidente della Sezione è nominato dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti. Egli rappresenta la Sezione nel Consiglio Direttivo dell’Associazione e di fronte a terzi nei limiti della sua autonomia. In particolare la rappresenta a manifestazioni, convegni e nei rapporti con le Soprintendenze, le Amministrazioni e altre istituzioni, salvo delega ad altro membro del Comitato Direttivo o altro Socio, e sovrintende sul loro operato. Dirige tutte le attività della Sezione non strettamente riservate al Comitato Direttivo o all’Assemblea.  Il Presidente cura ed è responsabile dei rapporti tra la Sezione e la Sede Nazionale dell’Associazione, anche come componente di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale.  Il Presidente dura in carica tre anni e può svolgere tale funzione per non più di tre mandati consecutivi.  Il Presidente, cessato dalle sue funzioni, può fare parte del Comitato Direttivo per un altro triennio, senza diritto di voto.  Il Presidente può nominare uno o più VicePresidenti fra i componenti del Comitato Direttivo. Il Presidente può nominare un Segretario scegliendolo fra i Soci. Il Presidente può nominare un Tesoriere nella persona di un componente del Comitato Direttivo. VicePresidente, Segretario e Tesoriere collaborano con il Presidente, secondo le direttive dello stesso e del Comitato Direttivo.  In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza della Sezione spetta al VicePresidente più anziano di nomina, o di età nei casi di pari nomina.  In caso in cui il Presidente venga nominato Presidente Nazionale, viene sostituito dal vicePresidente che ha ottenuto più voti in sede di elezione del Comitato Direttivo, che resta in carica fino all’elezione del nuovo Presidente. |
|  | **Art. 7 - Delegazioni territoriali**  Il Comitato Direttivo potrà costituire delegazioni su base provinciale o per più province quando necessità locali rendano opportuno un decentramento dell’attività della Sezione. Per ognuna di esse verrà nominato un responsabile dal Comitato Direttivo.  Il responsabile dovrà svolgere la propria attività in stretta collaborazione con il Comitato Direttivo della Sezione, che ne curerà anche l’organizzazione interna. |
|  | **Art. 8 – Gruppo Giovani**  All’interno della Sezione può essere costituito un Gruppo Giovani al quale possono partecipare, facendone richiesta, i soci compresi nella fascia di età fra i 18 e i 35 anni.  L’attività di questo gruppo è disciplinata da un Regolamento del Gruppo Giovani Nazionale approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell’art 17 dello statuto. |
| **ART. 7-** Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento Interno, si fa riferimento a quanto stabilito dallo Statuto dell’Associazione e dal relativo Regolamento Interno | **Art. 9– Norma di rinvio**  Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione che, in caso di contrasto, prevalgono su quelle del presente Regolamento. |